



DETERMINA A CONTRARRE

avente ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula di un contratto di assicurazione dei rischi connessi all'utilizzo dell'unità immobiliare adibita a ufficio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

CIG B861162852

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, mediante cui è stata autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la delibera congiunta dei Presidenti di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022, con cui è stato adottato lo statuto della società di cui all'art. 28, comma 1, del richiamato D.L. n. 36/2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di Amministrazione della società 3-I, a mezzo della quale il sottoscritto è stato nominato quale Direttore Generale della medesima società, con conferimento dei relativi poteri gestionali e di rappresentanza, anche in relazione agli affidamenti di contratti pubblici nei limiti previsti dalla deliberazione richiamata;

DATO ATTO che, con procura rilasciata in data 4 aprile 2024 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Celeste in Latina (rep. n. 94586, racc. n. 40750), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza della società, tra cui il potere di svolgere i procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori ed alla stipula e risoluzione dei relativi contratti di importo pari o inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo atto e procedere all'adesione alle convenzioni Consip per un importo fino a € 10.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare, l'art. 16, comma 7, in base al quale «Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

DATO ATTO che, sulla base dell'attuale organizzazione, 3-I dispone dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Crescenzo n. 17/A, quale propria sede operativa, all'interno della quale ospita quotidianamente il personale impiegato nello svolgimento dei propri compiti;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire un'idonea copertura assicurativa per l'unità immobiliare di cui sopra in relazione ai rischi connessi al suo utilizzo, che risulti attiva negli ambiti di assicurazione incendio, ricorso terzi da incendio, spese di demolizione e sgombero, eventi socio-politici e terrorismo, cristalli e responsabilità civile da conduzione dell'ufficio;

CONSIDERATO necessario avvalersi di un servizio di brokeraggio assicurativo per acquisire la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi all'utilizzo dell'unità immobiliare adibita a ufficio, e curare, altresì, la gestione e l'esecuzione del relativo contratto sulla base delle indicazioni fornite da 3-I;

RITENUTO quindi necessario dover affidare tale servizio ad un operatore economico selezionato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che la società 3-I si trova in una fase di progressivo consolidamento organizzativo a seguito dell'avvio della propria operatività, e che, al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, appare opportuno avvalersi del medesimo operatore economico precedentemente incaricato, il quale dispone di comprovata esperienza pregressa nello svolgimento delle prestazioni richieste e risulta quindi idoneo ad assicurare l'efficace prosecuzione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che, nell'ambito di un'indagine esplorativa di mercato, è emersa la disponibilità della società GL.R.VA. International Broker S.r.l. in relazione al fabbisogno manifestato da 3-I;

DATO ATTO che la società GL.R.VA. International Broker S.r.l. risulta essere qualificata in relazione alle prestazioni di cui sopra all'interno dell'apposita sezione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), accessibile tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ("acquistinretepa");

RITENUTO quindi di poter affidare i servizi di brokeraggio assicurativo per acquisire la suddetta copertura assicurativa all'operatore economico GL.R.VA. International Broker S.r.l. della durata di 12 (dodici) mesi e del valore complessivo pari a € 1.144,50 (Euro millecentoquarantaquattro/50), IVA esclusa;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento suindicato comprende il corrispettivo per la copertura assicurativa che verrà acquisita dal broker, con la conseguenza che non è previsto un'ulteriore spesa da parte di 3-I in merito a tale rapporto contrattuale;

VISTO l'Allegato "A" alla presente determina, avente ad oggetto la descrizione delle prestazioni ricomprese nell'ambito del presente affidamento;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Controllo sul possesso dei requisiti», stabilisce al comma 1 che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno», soggiungendo al comma che segue che «Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

VISTO il Vademecum informativo approvato da ANAC il 30 luglio 2024, avente ad oggetto «gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro»;

RITENUTO di individuare il sottoscritto Direttore Generale quale Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso delle competenze ed esperienze previste ex lege;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. è disposto l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi connessi all'utilizzo dell'unità immobiliare adibita a ufficio nei confronti della società GI.R.VA. International Broker S.r.l. (C.F./P.IVA 05807491211), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della durata di 12 (dodici) mesi e del valore complessivo pari ad € 1.144,50 (Euro millecentoquarantaquattro/50), IVA esclusa.
2. Il presente affidamento diretto avviene mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ove risulta iscritta la società GI.R.VA. International Broker S.r.l.
3. Di dare atto che il CIG attribuito è: **B861162852**.
4. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il sottoscritto Direttore Generale è individuato quale Responsabile Unico del Progetto ai fini dello svolgimento della procedura e della sottoscrizione del relativo contratto attuativo, con facoltà di farsi assistere per l'espletamento degli adempimenti di natura operativa, compreso l'utilizzo della piattaforma MePA.
5. Si approva l'Allegato "A" alla presente determina, avente ad oggetto la descrizione delle prestazioni ricomprese nell'ambito del presente affidamento.
6. È disposta la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale di questa società all'interno della sezione «Società Trasparente», in conformità agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

(Dott. Stefano Acanfora)

Procedura avente ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula di un contratto di assicurazione dei rischi connessi all'utilizzo dell'unità immobiliare adibita a ufficio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023

ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

PREMESSE

La società 3-I S.p.A. (a seguire, anche il «**3-I**» o la «**Società**») è una società pubblica interamente partecipata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito «**INPS**»), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (d'ora in avanti «**INAIL**») e dall'Istituto Nazionale di Statistica (anche «**ISTAT**») ed è soggetta a poteri di controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142.

L'art. 3 dello Statuto Sociale di 3-I prevede che «*In conformità con quanto disposto dall'art. 28 del D.L. n. 36/2022, la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, funzionali all'adempimento dei compiti istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali degli Enti di cui al comma 1 e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1. 2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la Società produce oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'INPS, dall'INAIL, dall'ISTAT, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è rivolta in favore delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'art. 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.*

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali come sopra indicate, sulla base dell'attuale organizzazione, 3-I dispone dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Crescenzo n. 17/A, quale propria sede operativa, all'interno della quale ospita quotidianamente il personale impiegato nello svolgimento dei propri compiti e per la quale si rende necessario acquisire un'idonea copertura assicurativa in relazione ai rischi connessi al suo utilizzo.

Per le esigenze di cui sopra, la Società ha inteso avvalersi di un servizio di brokeraggio assicurativo al fine di acquisire la copertura assicurativa idonea alle esigenze espresse e curare, altresì, la gestione e l'esecuzione del relativo contratto sulla base delle indicazioni fornite da 3-I.

In tale ambito, 3-I indice una procedura avente ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula di un contratto di assicurazione dei rischi connessi all'utilizzo dell'unità immobiliare adibita a ufficio, (per brevità, anche il «**Servizio**»), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

1. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato ad acquisire la copertura assicurativa dell'unità immobiliare di cui in premessa, idonea alle esigenze espresse e, altresì, la gestione e l'esecuzione del relativo contratto sulla base delle indicazioni fornite da 3-I.

2. Caratteristiche generali del Servizio

Il Servizio di brokeraggio assicurativo si compone delle seguenti attività:

- a) individuare la compagnia assicurativa più idonea per soddisfare le esigenze espresse da 3-I per acquisire un'idonea copertura assicurativa per l'unità immobiliare sita in Roma, Via Crescenzo n. 17/A, in relazione ai rischi connessi al suo utilizzo, che risulti attiva negli ambiti di assicurazione incendio, ricorso terzi da incendio, spese di demolizione e sgombero, eventi socio-politici e terrorismo, cristalli e responsabilità civile da conduzione dell'ufficio;
- b) acquisire la copertura assicurativa tramite idonea compagnia assicurativa da individuarsi sulla base delle esigenze di 3-I e compiere altri atti relativi alla stipula e alla gestione dell'intero ciclo di vita del contratto di assicurazione, compresa l'eventuale rinnovazione o modifica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Società;
- c) fornire la consulenza, come definita dall'art. 119-ter comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 209/2005, con riferimento al contratto di assicurazione, al fine di illustrare i motivi per i quali il/i prodotto/i consigliato/i sia/siano più indicato/i o adeguato/i a soddisfare le richieste ed esigenze di 3-I;
- d) curare nell'interesse e per conto di 3-I la gestione dei rapporti con la compagnia assicurativa nella fase di determinazione del contenuto del contratto assicurativo e nella sua esecuzione anche con riguardo alla gestione di eventuali sinistri;
- e) garantire la gestione tecnica ed amministrativa, ivi compreso l'incasso e la rimessa dei premi, del contratto di assicurazione;
- f) curare per conto di 3-I il perfezionamento dei titoli, la trasmissione dei premi ed ogni comunicazione, denuncia di sinistro, reclami, od altra notizia, in relazione al contratto di assicurazione.

3. Durata e decorrenza

Il contratto ha durata di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula del contratto sulla piattaforma M.E.P.A.

4. Valore dell'affidamento

Il valore presunto dell'affidamento per l'intera durata del contratto è stimato in **€ 1.144,50 (Euro millecentoquarantaquattro/50), IVA esclusa.**

L'importo complessivo dell'affidamento suindicato comprende il corrispettivo per la copertura assicurativa che verrà acquisita dal broker, con la conseguenza che non è previsto un'ulteriore spesa da parte di 3-I in merito a tale rapporto contrattuale.